



MEDIAEVAL SOPHIA

ISSN: 1970-1950

Studi e ricerche sui saperi Medievali

Peer e-Review annuale dell'Officina di Studi Medievali

Direttrice
Patrizia Sardina

Vicedirettrice
Daniela Santoro

Direttore
editoriale
Diego Ciccarelli

27 (gennaio-dicembre 2025)

MEDIAEVAL SOPHIA 27
(gennaio-dicembre 2025)

STUDIA

ANTONIO MACCHIONE, <i>Demoni e posseduti nei Bioi dei santi italo-greci</i>	1
MIRIAM PALOMBA, <i>Il monastero femminile di San Vittorino a Benevento nei secoli X-XIII: una fondazione patrocinata dai principi di Capua e Benevento</i>	17
ANTONIO MURSIA, <i>Donne al potere nella Sicilia normanna. Le signorie di Galgana di Sperlinga, Lucia di Cammarata e Sibilla di Comincini</i>	41
CATERINA CAPPuccio, <i>Modelli di interazione tra centro e periferia: il papato e la penisola iberica (sec. XII)</i>	55
MATTIA OLIVA, <i>La teoria psicologica di Ja'aqov Anatoli attraverso l'interpretazione filosofica del Cantico dei Cantici</i>	67
FRANCESCO DI PIETRO, <i>Il percorso di un funzionario angioino tra militia, burocrazia e rappresentazione: il caso di Ademaro Romano</i>	83
MOHAMED OUEFFELLI, <i>Défendre les intérêts pisans en Sicile: la mission diplomatique de Corrado de Vico en 1345-1346</i>	107
GIUSEPPE GIUNTA, <i>Il furor e la condizione semireligiosa: la strategia di difesa nell'uxoricidio di Lagia (Montefollonico, 1366)</i>	125
PARIDE PISCITELLO, <i>La Madonna col Bambino in trono tra angeli e santi del pittore Turino Vanni a Palazzo Abatellis: note sparse per una committenza pisana a Palermo</i>	139
LUCIANA PETRACCA, <i>Dialettica normativa e protagonismo civico delle comunità di Terra d'Otranto nel XV secolo: le scritture capitolari del 1463-1464</i>	159

LECTURAE

141

Irene D. Aprile, Roberta Carchiolo, Mariagrazia Patti (a cura di), *Dai Monasteri e dai Conventi. Tesori d'arte*, Palermo, Soprintendenza per i beni culturali e Ambientali di Catania, Officine Grafiche, 2024, pp. 390, ISBN: 978-88-6164-573-8 (Diego Ciccarelli)

- Michele Campopiano, *Storia dell'ambiente nel Medioevo. Natura, società, cultura*, Roma, Carocci, 2025, pp. 176, ISBN: 978-88-290-2796-5 (Riccardo Giuliano)
- Martina Del Popolo, Gemma Teresa Colesanti, *Caterina Llull i Sabastida tra Sicilia e Catalogna. Edizione del suo secondo libro mastro (1479-1486)*, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2025, pp. 850 (Mediterraneum, 6), ISBN: 978-84-1050-007-5 (Daniela Santoro)
- Fulvio Delle Donne, *La sfida dei re. 1283, Angiò contro Aragona*, Bari-Roma, Editori Laterza, 2025, pp. 138, ISBN: 978-88-581-5761-9 (Silvia Urso)
- Franco Franceschi, Paolo Nanni e Gabriella Piccinni (a cura di), *Medioevo che crea. Innovare, inventare, sperimentare nell'Italia dei secoli X-XIV*, Roma-Bari, Laterza (Storia e società), 2025, pp. 368, ISBN-10: 8858157621, ISBN-13: 978-8858157626 (Marina Montesano)
- Blanca Garí, *El poder del objeto. Materialidad, memoria y representación en la Baja Edad Media*, Madrid, Siruela, 2024, pp. 312, ISBN: 978-84-19942-84-5 (Gemma Teresa Colesanti)
- Daniel Le Blévec, Laurence Moulinier-Brogi (eds.), *Le corps au Moyen Âge*, Turnhout, Brepols, 2025, pp. 680 (L'Atelier du Médiéviste, 16), ISBN: 978-2-503-61340-6 (Riccardo D'Amico)
- Nicola Naccari, *La Città del Sole. Primato romano ed ecclesiologia nella corrispondenza papale verso l'Oriente greco (XI-XIII sec.)*, Bologna, Bologna University Press, 2024, pp. 246 (Alphabet, 27), ISBN: 979-12-5477-408-3 (Luigi Russo)
- Francesco Panarelli (a cura di), *Città nel Mezzogiorno d'Italia tra XI e XV secolo*, Potenza, BUP-Basilicata University Press, 2024, pp. 254, ISBN: 978-88-31309-31-8 (Giovanni Tabone)
- Francesco Panarelli, *Dante a Mezzogiorno. Il Regno di Sicilia nella Commedia*, Roma, Carocci, 2024, pp. 112, ISBN: 978-88-290-2559-6 (Giovanni Tabone)
- Luciana Petracca, *Il banco Strozzi di Napoli. Credito, economia e società nel Quattrocento*, Roma, Viella, 2024, pp. 374, ISBN: 979-12-5469-695-8 (Gemma Teresa Colesanti)
- Maria Antonietta Russo, *Relazioni di potere e gestione patrimoniale nella Sicilia medievale. L'abbazia di Santa Maria del Bosco di Calatamauro (secoli XIII-XV)*, Palermo, Palermo University Press, 2025, pp. 300 (Storia. Classici, Fonti, Ricerche, 5), ISBN: 978-88-550-9771-0 (Rosalba Di Meglio)
- Mariarosaria Salerno, *Nel Regno del lusso. I consumi di pregio nei domini degli Angiò (secc. XIII-XIV)*, Pisa, Carocci, 2024, pp. 210, ISBN 978-88-290-2836-8 (Elisa Tosi Brandi)
- Patrizia Sardina (a cura di), *La terra e il mare. Signori, feudi e porti nel Mezzogiorno medievale e moderno*, Palermo, Palermo University Press, 2025, pp. 249 (Culturesocietà; 17) ISBN (a stampa): 978-88-5509-785-7, ISBN (online): 978-88-5509-782-6 (Silvia Urso)
- Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers, Nena Marthe Vandeweerd, *El uso social del espacio en las ciudades medievales del suroeste de Europa*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2024, pp. 480, ISBN: 978-84-9960-182-3 (Elisa Turrisi)

Vincenzo Tedesco, *L'anima di Traiano tra inferno e paradiso. Storia di una leggenda medievale*, Roma, Carocci Editore, 2024, pp. 218, ISBN: 978-88-290-2476-6 (Silvia Urso)

ATTIVITÀ OSM gennaio-dicembre 2025 233

CURRICULA 241

Il *furor* e la condizione semireligiosa: la strategia di difesa
nell'uxoricidio di Lagia (Montefollonico, 1366)

Furor and the Semi-Religious Condition: the Defense Strategy
in the Uxoricide of Lagia (Montefollonico, 1366)

Riassunto

Nel 1366 a Montefollonico, Lagia viene brutalmente uccisa dal marito Benço. L'uxoricida viene arrestato e confessa il delitto. Dagli atti del processo inquisitorio celebrato a Siena emergono significative contraddizioni e i tentativi di manipolare la percezione della salute mentale e della condizione religiosa dell'imputato. Il caso viene confrontato con vicende analoghe, al fine di delineare le prassi giudiziarie dell'epoca e di mettere in luce come la follia e lo status di *ecclesiastica persona* potessero fungere da strategia difensiva.

Parole chiave: Siena, Medioevo, Violenza coniugale, Giustizia, Follia.

Abstract

In 1366, in Montefollonico, Lagia was brutally murdered by her husband, Benço. The perpetrator was arrested and subsequently confessed the crime. The records of the inquisitorial trial conducted in Siena reveal significant contradictions and attempts to manipulate perceptions of the defendant's mental state and religious status. This case is examined alongside similar contemporary instances to elucidate the judicial practices of the period and to highlight how claims of madness and the status of *ecclesiastica persona* could function as a defensive strategy within the legal framework.

Keywords: Siena, Middle Ages, Marital violence, Justice, Madness.

Essere *sane mentis* e avere facoltà di intendere e di volere è il presupposto necessario per compiere ogni negozio giuridico; allo stato di infermità mentale corrisponde, invece, la marginalizzazione dalla società. Sin dalla legislazione romana è negata, a chiunque non abbia la mente sana, la possibilità della stipulazione di un testamento per incapacità negoziale.¹ Ai divieti della normativa romana si aggiungono quelli religiosi,

¹ Inst., 2, 12, 1. Per un inquadramento generale: S. CARRARO, "Non ha utilità alcuna". *Essere disabile nel Medioevo*, in «Archivio Storico Italiano» 175.1 (2017), pp. 3-36; E. NARDI, *Squilibrio e deficienza men-*

poiché è proibito a tali persone l'accesso agli ordini sacri. Dalle decretali pseudo-isidoriane in poi, la codificazione ecclesiastica assimila gli inabili agli *infames*, riducendo le loro capacità giuridiche.² Il lemma ricorrente nel diritto romano è *freneticus*, ma diverse sono le denominazioni atte ad individuare il folle: *amens*, *bacchatus*, *demens*, *fanaticus*, *fatuus*, *furiosus*, *insanus*, *lunaticus*, *melancholicus*, *mente captus*, *morio*, *non compos mentis*, *non sanae mentis*, *non suae mentis vecors*, *vesanus*.³ Per Sonia Abis e Marco Boari i termini, quanto al trattamento giuridico, sono da considerarsi meri sinonimi;⁴ al contrario, Isabella Gagliardi ravvisa la presenza di due iperonimi: *furiosus* (*furor*) e *insanus* (*insania*). Il primo termine è stato adoperato nel diritto e nella medicina, il secondo è stato oggetto di speculazione filosofica e teologica.⁵

Un'embrionale distinzione tra *furor*, *insania* e *dementia* è proposta da Ulpiano, che considera il *furor* la forma più grave di infermità mentale. Alberico da Rosciate definisce la pazzia nel suo *Dictionarium* secondo diverse accezioni terminologiche: *amentia*, *dementia*, *furor*. Il primo lemma indica una diabolica afflizione, che costituisce una delle condizioni di non imputabilità di un crimine; il secondo l'incapacità di esprimere la propria volontà e il terzo coloro i quali sono completamente privi di intelletto.⁶ Nel trattato *De maleficiis*, Alberto da Gandino ritiene che l'atto criminale propriamente detto «proveniat ex animo [...] quia si non proveniat ex animo plerumque nullo modo punitur ut si committatur casu, vel impetu, vel furore, vel ebrietate».⁷

tale in diritto romano, Giuffrè, Milano 1983; F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Giuffrè, Milano 1940, pp. 285-287; B. T. PARLOPIANO, *Madmen and Lawyers: the development and practice of the jurisprudence of insanity in the Middle Ages*, tesi di dottorato, Catholic University of America, 2013; A. PFAU, *Medieval communities and the mad. Narratives of crime and mental illness in Late Medieval France*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2020; P. SILANOS, «*Homo debilis in civitate*. Infermità fisiche e mentali nello spettro della legislazione statutaria dei comuni cittadini italiani», in G. M. VARANINI (ed.), *Deformità fisica e identità della persona tra Medioevo ed Età moderna*, Atti del XIV convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo (San Miniato, 21-23 settembre 2012), FUP, Firenze 2015, pp. 31-93; G. TODESCHINI, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 48-52, 213.

² P. OSTINELLI, «I chierici e il *defectus corporis*. Definizioni canonistiche, suppliche, dispense», in G. M. VARANINI (ed.), *Deformità fisica e identità della persona*, cit., pp. 3-30.

³ Per una corretta interpretazione della terminologia rimando a: S. CASTALDO, *Aspetti giuridici della furia e dell'infermità mentale nel mondo romano. La compravendita del "servus furiosus"*, tesi di dottorato, Università di Palermo, XXVI ciclo, a.a. 2015-2016, pp. 29-93.

⁴ S. ABIS, *Capace di intendere, incapace di volere. Malinconia, monomania e diritto penale in Italia nel XIX sec.*, BUP, Bologna 2020, p. 16; M. BOARI, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Giuffrè, Milano 1983, p. 33.

⁵ I. GAGLIARDI, «Novellus pazzus». *Storie di santi medievali tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo (secc. IV-XIV)*, SEF, Firenze 2017, pp. 85-87.

⁶ ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Societatis Librorum Legalium, Venetiis 1601, cc. 19r, 76r, 124v.

⁷ H. KANTOROWICZ (ed.), *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastick. Zweiter (Letzter) Band: die Theorie*, De Gruyter, Berlino-Lipsia 1926, p. 209. Norma rispettata dai giudici del tempo, come attesta la vicenda di Nanni di Angelo da Montefranco. Archivio di Stato di Siena [= ASSi], *Biccherna* [= B], reg. 738, c. 78r.

Lo stesso identifica il *furiosus* come l'opposto della persona sana di mente e adopera il termine *facinus* per indicarne la responsabilità penale.⁸

Nel *consilium* 347,⁹ riguardo ad un omicidio commesso da un furioso, Baldo degli Ubaldi fornisce una definizione ampia della follia e difende l'imputato dall'accusa a suo carico perché *furiosus et demens* prima e dopo l'illecito. Dunque, Baldo non ritiene il reo capace di agire con dolo e considera la sua condizione una pena sufficiente, secondo la massima: *furiosus qui satis suo furore punitur*. Per il giurista, il furore esclude la volontarietà degli atti e quindi la colpa, perciò adduce un'altra massima – *voluntas et propositum distinguunt maleficia* – in assenza della volontà e del proposito di delinquere non sussiste né il reato né la pena. Inoltre, Baldo specifica che la confessione resa da un matto non ha alcun valore probatorio. Qualsiasi mentecatto è dunque concepito *in criminalibus* dalla dottrina giuridica del diritto comune come soggetto per cui occorre attenuare, se non escludere, la pena. In seguito, Angelo Gambiglioni e Prospero Farinacci hanno ribadito che il motivo della mitigazione o dell'eventuale esonero dalla pena è la follia stessa, già di per sé una punizione, cui il legislatore dovrebbe evitare di sommarne altre.¹⁰

La follia può sopravvenire e cessare prima, durante e dopo qualsiasi azione criminosa, oppure può presentarsi a intervalli: è il caso dei *dilucida intervalla*. Emergono così due tipologie di furiosi, quello permanente e quello ciclico. Il *furiosus* permanente è un personaggio raro da scorgere all'interno delle vicende giudiziarie a causa della sua emarginazione totale, mentre il matto che ha *dilucida intervalla* rappresenta un caso più insidioso. Qualora il reato venga commesso durante un periodo di lucidità, dovrà essere punito; tuttavia, è necessario dimostrare e provare tale condizione. La massima è *semel furiosus, semper furiosus*: un uomo è per natura sano di mente, ma quando per la prima volta inizia a manifestarsi il *furor*, allora si presuppone che la sua permanenza sarà poi una costante, almeno fino a prova contraria.¹¹

In epoca tardomedievale la criminalistica enuclea i principali *signa furoris*, consegnandoci un ritratto del folle. Lanciare pietre per strada, aggirarsi nudo, ridere o urlare senza motivo, dilapidare i propri beni sono solo alcune delle azioni che distinguono

⁸ S. ABIS, *Il furor melancholicus nella cultura giuridica di età moderna. Osservazioni e ipotesi di ricerca*, in «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna» 7 (2015), pp. 1-12, https://www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/abis_7.pdf (ultimo accesso: 26/05/2025); M. BOARI, *Qui venit contra iura*, cit., pp. 82-83.

⁹ BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum*, Vincentius de Portonariis, Lugduni 1548-1550, t. III, cons. 347, cc. 72v-73r.

¹⁰ S. ABIS, *Capace di intendere, incapace di volere*, cit., pp. 18-19; M. BOARI, *Qui venit contra iura*, cit., pp. 85-88; G. A. BRUCKER, *The Society of Renaissance Florence: a documentary study*, Harper, New York-London 1971, pp. 170-172; S. SOLAZZI, «I lucidi intervalli del furioso», in ID., *Scritti di diritto romano*, E. Jovene, Napoli 1957, vol. II, pp. 545-556; G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus del maleficiis di Angelo Gambiglioni*, CEDAM, Padova 1976, pp. 211-212. Esemplicativo il caso di Anastasio di ser Domenico. Archivio di Stato di Firenze, *Provvisioni*, reg. 119, cc. 100r-101r.

¹¹ A tal proposito, Pietro Silanos segnala l'addizione a una rubrica del 1266 e attestata nello statuto parmense dal 1276. P. SILANOS, «*Homo debilis in civitate*», cit., pp. 52-53.

no il matto dalla persona sana di mente. È considerato squilibrato colui che quando si relaziona con gli altri sputa, parla in maniera disordinata, non ricorda nulla, nemmeno il suo nome. Lo stesso vale per chi frustra i consanguinei, disereda i propri figli senza alcun motivo e sta sempre chiuso in casa. Oltre a catalogare tali comportamenti, il cardinale Domenico Toschi nell'opera enciclopedica *Practicarum conclusionum iuris*, basata su testi normativi e *consilia* a lui contemporanei e precedenti, insiste sulla fama, condizione necessaria e sufficiente per accertare lo squilibrio mentale, e precisa che in questi casi a deporre in tribunale saranno consanguinei e vicini.¹²

Tale premessa è necessaria in funzione del caso di frate Benço del fu Nardo da Montefollonico,¹³ oblato dell'Ospedale di Santa Maria della Scala, accusato di aver ucciso sua moglie Lagia del fu Gianni di Saladino. Il procedimento inquisitorio presso il tribunale podestarile è celebrato dal 22 luglio al 21 agosto del 1366.¹⁴ Il 21 luglio, ser Francesco di Busso, sindaco di Montefollonico, e altri cinque uomini catturano Benço e lo consegnano al podestà di Siena, ricevendo il compenso di 50 lire.¹⁵ Il sindaco denuncia l'uomo di aver assassinato sua moglie Lagia nel mese di luglio: armato di un malleo, l'uxoricida è entrato nel letto coniugale, *iniuriouse, irato animo et malo modo deliberate et appensate* ha picchiato e ferito brutalmente la vittima, provocandone la morte.¹⁶ Ser Francesco acclude l'elenco di cinque uomini da Montefollonico citati come testimoni.¹⁷ L'imputato confessa ogni cosa e non designa alcun fideiussore; per questo, il giudice lo fa incarcerare¹⁸ e gli concede otto giorni per impostare la difesa.

Nelle due liste di intenzioni, Benço si identifica come oblato dell'ospedale. Ad

¹² S. ABIS, *Capace di intendere, incapace di volere*, cit., pp. 56-58; I. GAGLIARDI, "Novellus paz-zus". *Storie*, cit., pp. 89-90; DOMENICO TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, Officina Ioannis Pillehotte, Lugduni 1634, t. IV, cc. 53-63: 56-57.

¹³ Oggi frazione del comune di Torrita di Siena. Recenti gli studi su questo *castrum*: G. MASSONI-E. PELLEGRINI, *Montefollonico: storia e architettura ai confini dell'antico stato senese*, Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana, Sinalunga 2019; E. NERI LUSANNA (ed.), *Le chiese di Montefollonico. Arte e storia*, Olschki, Firenze 2019.

¹⁴ Il codice, posto erroneamente tra i registri dei *Libri del civile*, è una copia allestita per Benço oppure per l'ospedale senese. ASSi, *Podestà [= P]*, reg. 255.

¹⁵ ASSi, *Consiglio Generale [= CG]*, reg. 175, cc. 16v-17r. Sulla cattura dei criminali: G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale*, cit., pp. 148-154.

¹⁶ ASSi, *P*, reg. 255, c. 1v. La casa della coppia è posta nel castello di Montefollonico, precisamente nel popolo di San Bartolomeo, e confina con la via comunale, la casa di Duccio di Ghino e le proprietà dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. L'edificio corrisponde con quello descritto nella nota del *Libro delle offerationi*. ASSi, *Ospedale Santa Maria della Scala [= OSMS]*, reg. 62, c. 16r. Inoltre, frate Giovanni di maestro Casino da Montefollonico invia una lettera nell'ultimo decennio del XIV sec. (1390?) al rettore Giovanni Ghiandaroni per barattare una casa posta nel popolo di San Bartolomeo con quella di Agnolo di Ghigiottio terrazzano. Probabilmente l'abitazione è proprio quella appartenente a Benço, data la corrispondenza del popolo e dei confini, ASSi, *OSMS*, reg. 66, s.n.

¹⁷ Andrea di Nuccio, Giovanni di Nino, Mino di Benço, Nuto di Pietro e Minello di Cecco, ASSi, *CG*, reg. 175, cc. 16v-17r.

¹⁸ Nel contratto di appalto delle carceri del 1° agosto 1366 è presente anche la lista dei carcerati, tra cui figura l'uxoricida. ASSi, *B*, reg. 597, c. 67r.

accoglierlo come oblato era stato ser Cione di Mino de' Montanini,¹⁹ allora rettore dell'ospedale, e l'atto di oblazione era stato rogato dal notaio Rico di Benço. L'imputato asserisce inoltre che l'ospedale e il suo capitolo sono da più di quarant'anni sotto la protezione di Santa Romana Chiesa e appartengono all'ordine agostiniano.²⁰ In seguito, il reo dichiara di voler revocare la sua confessione in quanto oblato dell'ospedale da più di dodici anni e perché *furiosus et mente captus*. Da ultimo invoca la *publica vox et fama* e presenta una lista di dodici testimoni, tra i quali figurano alcuni abitanti di Montefollonico e dei confratelli dell'ospedale.²¹

Nel registro esaminato le intenzioni sono riportate due volte: le prime sono prodotte da Benço, le seconde da frate Palmerio di Nese che, in qualità di *curator* dell'uxoricida, sindaco e procuratore dell'ospedale, le presenta con lo scopo di revocare quelle dell'imputato, in quanto pazzo.²² Confrontando i due testi emergono delle varianti e la lista dei testi è ridotta a dieci persone.²³ Infine, Palmerio porta al giudice il privilegio papale di Bonifacio VIII *cum sigillo plumbeo legato cum filiis sitia rubeyis et giallis* e l'atto contenente l'oblazione di Benço, rogato dal notaio ser Bartolomeo del fu Francesco di Tellino.²⁴

Durante l'escussione i testi menzionano particolari della vita dell'imputato e per corroborare la presunzione della sua follia raccontano alcuni episodi di *signa furoris*. Ad esempio, Giovanni di Sozzo dichiara di aver visto il frate indossare l'abito ospedaliero, partecipare alle celebrazioni religiose nella chiesa di San Bartolomeo e svolgere normalmente il turno di guardia. Il teste specifica che Benço aveva iniziato a dare segni di squilibrio a partire dalla notte delle calende di maggio. Lo stesso mese era fuggito di casa per nascondersi in una grotta nella contrada denominata *Valata*; allora, gli abitanti di Montefollonico lo avevano cercato fino a sera, mentre lui si era rinchiuso in casa. Giovanni ricorda che agli inizi di luglio lo aveva fermato mentre cercava di rompere con un malleo ligneo due botti piene di vino all'interno della sua abitazione.

¹⁹ Rettore dell'ospedale senese dal 1351 al 1357. L. BANCHI, *Statuto dello Spedale di Santa Maria di Siena. 1318-1387*, in *Statuti senesi scritti in volgare ne' secoli XIII e XIV e pubblicati secondo i testi del Regio Archivio di Stato in Siena*, Presso G. Romagnoli, Bologna 1877, vol. III, pp. 186-191.

²⁰ Sulla professione della *Regula* da parte dell'ospedale: M. PELLEGRINI, *La comunità ospedaliera del Santa Maria della Scala e il suo più antico statuto*, Pacini, Pisa 2005, pp. 59-61.

²¹ Gli abitanti di Montefollonico sono: Angelo di Garda, Francesco di Bino, Ghigiotto di Pericciolo, Giovanni di Sozzo di Mighino, Giunta di Giannetto, Pietro di Acco; gli oblato sono: frate Andrea rettore della chiesa di Sant'Onofrio di Siena e sua moglie Margherita, frate Cecco di Andiollo, frate Francesco di Meo, frate Palmiero di Nese. A questi si aggiunge un altro uomo Angelo di Donato, che non è né un abitante di Montefollonico né un frate, ASSi, *P*, reg. 255, c. 3v.

²² ASSi, *P*, reg. 255, cc. 6v-7r. Palmerio assume tale incarico in diversi processi tenuti nei tribunali cittadini. Basti citare la causa contro gli eredi di Filippo di Bindo d'Arrigo presso la Mercanzia. ASSi, *OSMS*, reg. 66, s. n.

²³ Gli uomini del castello di Montefollonico: Bartolo di Ristano, Giovanni di Sozzo di Magno, Giunta di Giannotto, Paolo di Nicola, Pietro di Cecco; gli oblato: frate Andrea rettore dell'Ospedale di Sant'Onofrio di Siena e sua moglie Margherita, frate Cecco di Andiollo e infine Angelo di Donato e ser Francesco di Cecco notaio da Siena, ivi, cc. 6v-7r.

²⁴ ASSi, *Diplomatico Ospedale Santa Maria della Scala*, 1299 giugno 16.

Il teste dichiara che la defunta gli aveva raccontato del tentativo di suicidio del marito e aggiunge di aver udito la *publica vox et fama* della sua follia da più di cinquanta persone del castello, tra cui Francesco di Bino, che gli aveva riferito l'abitudine del reo di segregarsi in casa. Anche Pietro di Cecco rammenta l'aneddoto delle botti, però lo retrodata al mese di aprile e aggiunge che era stata la consorte a fermare il reo. In merito alla fuga afferma invece che si era verificata a metà giugno, il frate si era nascosto nell'ospedale fuori della Porta a Tereano e in seguito era stato ritrovato dai vicini e condotto a casa. Di contro, Paolo di Nicola riferisce che l'imputato, in quanto oblato dell'ospedale, non aveva mai prestato servizio di guardia e riporta la voce del tentativo di suicidio. I frati escussi non raccontano alcuna storia o aneddoto, descrivono Benço come un buon frate, che non porta armi, non scatena risse e non parla con criminali e confermano la fama della sua follia nel castello di Montefollonico.

Il 12 agosto, vengono presentate al giudice dei malefici otto *intentiones* e l'elenco di sei testi provenienti da Montefollonico.²⁵ Non è chiara l'identità della persona che ha prodotto questa lista, ma lo scopo era sicuramente quello di ribaltare l'immagine dell'imputato, tratteggiata dalla difesa.²⁶ Benço viene descritto come un pessimo frate, poiché ha infranto spesso la regola ospedaliera mediante l'esercizio di altri mestieri, la frequentazione di taverne, bordelli e altri luoghi *inohonesta*, la vendita di vino, l'incitamento alle risse e l'attività usuraria. Nelle ultime intenzioni è smantellata la difesa dell'imputato, poiché si asserisce la sua perfetta condizione mentale, dimostrata anche dalla buona gestione dei suoi affari.²⁷ I testimoni prodotti non confermano quanto dichiarato nelle intenzioni, anzi si schierano a difesa del reo, descrivendolo come un onesto cristiano e sostenendo la sua infermità mentale. Ricordano, infatti, che l'imputato da circa quattro mesi non agiva secondo ragione, ma nessuno rammenta episodi di *signa furoris*, eccezion fatta l'aneddoto sulle botti di vino, cui aggiungono un dettaglio: il reo voleva rompere le botti perché a suo parere il vino era guasto. Bartolo, in particolar modo, afferma di aver visto Benço per ben venti volte compiere azioni folli, ma racconta il solito episodio. Inoltre, lo descrive come una persona di buona fama, che presenzia a tutte le celebrazioni in chiesa, regge la sede ospedaliera, si prende cura dei poveri e su licenza dei Dodici porta le armi durante il turno di guardia nella comunità. Per comprovare le sue asserzioni, Bartolo ripete per quattro volte di essere suo vicino di casa, senza specificare da quanto tempo.²⁸

Qualche giorno prima dell'emissione della sentenza, Palmerio presenta il privilegio di Urbano V *cum sigillo plumbeo ligatum cum cordula alla de lino* e il notaio Andrea riporta l'incipit della bolla.²⁹ Tre giorni dopo, il podestà Lodovico Balignani

²⁵ Bartolo di Nino, Buto di Biagio, Mino di Benço, Nenni di Gianni, Pepo di Cienne, Silvestro di Bindo, ASSi, *P*, reg. 255, c. 18v.

²⁶ Prima di copiare il testo delle *intentiones* della controparte, il notaio trascrive l'intestazione e non specifica né all'inizio né alla fine chi ha prodotto le intenzioni, ivi, c. 18r.

²⁷ Ivi, c. 18v.

²⁸ Ivi, c. 19r.

²⁹ ASSi, *Diplomatico Ospedale Santa Maria della Scala*, 1363 aprile 8.

da Jesi e il giudice dei malefici Luca del fu Nicola da Fermo, visti gli atti, dichiarano il tribunale podestarile foro non competente e rinviando la causa *ratione persone* alla curia vescovile.³⁰

Nel caso in esame la strategia messa in atto dalla difesa ha come scopo quello di incentrare il dibattito sulla condizione di *furiosus* e di *ecclesiastica persona* e di spostare il procedimento giudiziario nel foro vescovile. In questi casi mentre il diritto comune prevede la mitigazione o l'esonero dalla pena, il tribunale vescovile non contempla la pena di morte, prevista dal diritto comunale per i reati più gravi, ovvero la falsificazione di moneta, l'incendio doloso, l'omicidio volontario, la rapina di strada e la ribellione,³¹ e la sostituisce con il carcere perpetuo, come si riscontra già negli statuti criminali emanati dal vescovo senese nel 1297.³²

La normativa statutaria senese del XIII e XIV secolo legifera sulla tutela e sulla reclusione delle persone inferme mentalmente. Due sono le rubriche ad esse relative *Di dare curatore a li scialequatori et a li mentecatti*, contenuta per la prima volta nello statuto del 1262, *Di pilliare li furiosi et mentecatti*, tradita dalla redazione del 1286.³³ Nel corso del Trecento, a Siena e in altre città dell'Italia centro-settentrionale è presente nel carcere comunale un reparto per l'assistenza dei malati, al cui interno sarà poi inserita la figura di un medico professionista.³⁴ Probabilmente in tale reparto erano incarcerate persone come monna Agnola e Bettino di Betto.³⁵ La donna rea di omicidio scampa alla pena capitale e viene condannata al carcere perpetuo perché folle;³⁶ di Bettino, invece, non è pervenuta alcuna informazione tranne quelle inerenti alla

³⁰ Non ho ritrovato alcuna documentazione relativa al suddetto processo nell'archivio arcivescovile senese.

³¹ Ad esempio, il ventinovenne Niccolò Biondi da Montevarchi è impiccato per aver ucciso sua moglie per gelosia, G. RONDONI, *I "giustiziati" a Firenze (dal sec. XV al sec. XVIII)*, in «Archivio Storico Italiano» 28.224 (1901), pp. 209-256: 225.

³² L. ZDEKAUER, *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena (XIII-XIV)*, in «Bullettino Senese di Storia Patria» 7 (1900), pp. 231-264. Nel 1310 Bonifacio VIII ha spiegato ai vescovi che il modo più corretto per far espiare le colpe ai chierici è il carcere per un periodo di tempo oppure in perpetuo, M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Einaudi, Torino 1999, p. 652.

³³ ASSi, *Statuti di Siena* [= SSi], reg. 2, c. 66r; reg. 16, cc. 220v-221r. Ne è un esempio la detenzione di Ciaia da Monticiano *paçça*, la quale, pur non avendo commesso alcun crimine, viene prima incarcerata e poi oblata durante la festa dell'annunciazione del 1296, ASSi, CG, reg. 49, c. 67v.

³⁴ Dopo la morte di diversi prigionieri nel corso del 1340, alcuni anonimi cittadini propongono la costruzione di uno *spedale per li povari bisognosi in detta prigione*. Il 27 aprile del 1341, il Consiglio Generale approva tale richiesta e ad agosto il reparto viene completato. All'interno dei codici di Biccherna sono riportati i pagamenti del salario e di altre spese dovuti all'ospedaliere delle prigioni, ASSi, B, reg. 221, c. 148r; CG, reg. 128, cc. 67v-68r; reg. 129, cc. 19r-21r. AGNOLO DI TURA DEL GRASSO, *Cronaca maggiore*, in A. LISINI-F. JACOMETTI, *Cronache senesi*, Zanichelli, Bologna 1931-1939 (RIS, XV.6), p. 526; G. GELTNER, *La prigione medievale*, Viella, Roma 2012, pp. 113-114.

³⁵ L'accesso all'interno del reparto ospedaliero è gestito esclusivamente dal rettore dello spedale della prigione, ASSi, *Gabella*, reg. 3, cc. 47r-v.

³⁶ Registrazione del 18 aprile del 1397, contenuta in: ASSi, *Concistoro*, reg. 2162, c. 9r-v. Caso segnalato da: G. GELTNER, *La prigione medievale*, cit., p. 136, n. 65. Per un inquadramento generale

sua condizione mentale e alla sua oblazione.³⁷ Due secoli dopo, la normativa statutaria senese perfeziona le disposizioni sulla tutela dei furiosi³⁸ e abolisce per le cause civili la carcerazione dei mentecatti.³⁹

Nel processo a carico di Benço sia il giudice dei malefici sia la difesa adoperano le testimonianze giurate per provare lo stato di *insania* di Benço, senza far ricorso ad un *consilium* medico. A identificare il soggetto come pazzo sono i familiari, i conoscenti, il vicinato o la comunità. Nella petizione presentata al Consiglio Generale, Nuccio di Cola d'Asciano riconosce, in qualità di *vecchio e povaretto* padre, la gravissima condizione mentale della sua sventurata figlia Margherita, moglie di Meo di Feraccio. La donna è rea di aver appiccato l'incendio e distrutto la casa di Iacomo di Nicolo di Stefano d'Asciano con tutte le masserizie e due *gofani pieni di pecunia*. Per sostituire la pena *in persona* con una pecuniaria, l'anziano sostiene così l'infermità della figlia: «Non è verosimile che ella avesse messo fuoco in casa del suo fratello cugino, di cui era la casa né voluto ardere la sua roba propria e del marito».⁴⁰ Similmente, Migliuccio di Iuliano di Castel del Piano, accusato di aver percosso Pietro di Berto, definisce quest'ultimo folle poiché: «Tornato ad casa et solo come pazzo in uno canto della casa accese el fuoco per volere abrusciare parecche castagne di nuovo ricolte. Et ad caso tornando ad casa, esso Migliuccio trovando questo fuoco acceso [...] cominciò ad gridare ad questo pazzo». Migliuccio riesce a provare le sue asserzioni, perché abitava insieme a Pietro da molto tempo, per questo il reo ottiene la cancellazione della pena a suo carico.⁴¹

Nella vicenda giudiziaria presa in esame è Benço stesso a dichiararsi folle, limitatamente al lasso di tempo che va da aprile a luglio, mese in cui ha commesso l'omicidio. La difesa sembra voler strumentalizzare il *furor* come movente del crimine commesso; tuttavia, la natura della pazzia di Benço risulta ambigua. Non si tratta di una condizione permanente, come dimostrano l'oblazione, la stipulazione del matrimonio e la gestione degli affari e dell'ospedale; ma nemmeno di un caso di *dilucida intervalla*, perché il *furor* è limitato ad un unico lasso di tempo. Nelle deposizioni testimoniali emergono delle varianti temporali, alcune confermano quanto dichiarato dal reo, altre dilatano o al contrario restringono il periodo della sua pazzia. Inoltre, a destare sospetto è la conferma dell'infermità del reo anche da parte dei testimoni della

sulle prigioni e i detenuti a Siena: ID., *La prigione medievale*, cit.; P. R. PAZZAGLINI, *Comments on the Comparable Practices of Medieval Imprisonment*, in «Studi Senesi» 86 (1974), pp. 154-167.

³⁷ *Bectino Becti furioso* è oblato il Natale del 1362 e il Consiglio Generale approva la sua scarcerazione con 159 voti favorevoli e 13 contrari. Il notaio non ha riportato né la condanna né l'indicazione temporale relativo al periodo di incarceramento, ASSi, CG, reg. 473, cc. 28v, 30r.

³⁸ ASSi, SSi, reg. 49, cc. 134r, 136v-137r.

³⁹ ASSi, SSi, reg. 52, cc. 126r-127v.

⁴⁰ ASSi, *Concistoro*, reg. 2144, c. 111r-v; CG, reg. 213, cc. 75v-76r. Questa vicenda sembra ricalcare il caso di Margherita moglie di Lotto da Prato *insanam, furiosam et incendiariam*. Vicenda presentata da: E. W. MELLYN, *Mad Tuscans and their Families. A History of Mental Disorder in Early Modern Italy*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2014, pp. 65-66.

⁴¹ ASSi, CG, reg. 220, c. 71r-v.

controparte. L'indeterminatezza di questo tipo di follia ha spinto il giudice dei malefici a chiedere la definizione di furioso e mentecatto ai testi di parte.

Il processo a carico di Benço comunque non arriva a sentenza, perché il podestà Lodovico Balignani e il giudice dei malefici Luca del fu Nicola rinviavano la causa al tribunale vescovile *ratione persone*, scampando lo spettro della scomunica da parte del vescovo per la violazione delle *libertas ecclesiae* e del *privilegium fori*. Alla fine del XIII secolo, il comune senese aveva già sperimentato un arduo e lungo conflitto di competenze fra le autorità ecclesiastiche e quelle comunali: un vicario generale del presule senese si era arrogato la giurisdizione criminale relativa ad un reato commesso da un laico; di contro, il comune aveva proceduto all'esecuzione di un prelado accusato di omicidio e a questa era seguita la scomunica del podestà e dei suoi giudici. Le tensioni tra i due poteri si sono protratte sino al 1297. In quell'anno, il vescovo Rinaldo Malavolti approva le *Constitutiones* con le quali si giunge all'accordo di non belligeranza e ad un impegno alla salvaguardia reciproca dei ruoli e delle competenze che le Costituzioni arrivano a definire e a delimitare. Il conflitto di giurisdizione termina con l'elaborazione della bozza di uno statuto per le cause criminali, da adoperare nelle cause contro gli ecclesiastici.⁴² Onde evitare l'insorgere di un successivo conflitto di competenze, la prima rubrica degli *Statuti criminali del foro ecclesiastico di Siena* del 1297 identifica le persone sottoposte a queste norme, ovvero qualunque chierico, che per essere riconosciuto tale dovrà indossare l'*habitum clericalem* e non laicale. L'attenzione dedicata all'aspetto estetico è funzionale a dirimere ogni questione relativa alle situazioni nelle quali è in dubbio la distinzione tra lo status di *ecclesiastica persona* e la società secolare. Questa precisazione in realtà riprende quanto stabilito dal vescovo Bonfiglio nel 1227 sull'abito ecclesiastico dei chierici della diocesi senese, in ottemperanza alle disposizioni del pontefice rivolte a tutti gli episcopati toscani.⁴³ Durante il periodo di ostilità tra i due poteri, era stata promulgata una rubrica statutaria per vietare a chiunque il travestimento con abiti di chierici e religiosi sotto la pena di 25 lire.⁴⁴ L'importanza di questa norma viene ribadita dal contenuto di una rubrica dello statuto senese del 1344 e da una provvisione comunale, emanata in Consiglio Generale il 30 luglio 1404, in cui si ordina l'alliramento dei beni degli oblati che non portano le vesti e i *debiti* segni.⁴⁵

⁴² Sulla vicenda che portò alla scomunica del podestà Tommaso de Anzola da Parma e la sua famiglia: ASSi, CG, reg. 37, cc. 4r-7r; A. PECCI, *Storia del Vescovado della città di Siena*, per Salvatore e Gian-Domenico Marescandoli, Lucca 1748, pp. 242-243; G. TOMMASI, *Dell'histoire di Siena*, presso Gio. Batt. Pulciani sanese, Venezia 1625-1626, vol. II, p. 120; L. ZDEKAUER, *Statuti criminali*, cit., pp. 231-233. Rimando indispensabile sui conflitti relativi alle competenze spettanti al foro ecclesiastico o laico: L. TANZINI, «Giurisdizione secolare e giurisdizione vescovile nella Toscana del XIV secolo», in D. EDIGATI-L. TANZINI, *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Aracne, Roma, 2015, pp. 65-89.

⁴³ M. PELLEGRINI, *Chiesa e città. Uomini, comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII sec.*, Herder, Roma 2004, pp. 216-219, 473-479.

⁴⁴ ASSi, SSi, reg. 19-20, c. 478v.

⁴⁵ Il 27 settembre 1436, il Consiglio Generale ribadisce la normativa approvando una provvisione

Nella normativa statutaria trecentesca compare spesso la figura del chierico che sfugge alle corti secolari approfittando dell'appartenenza ecclesiastica. Il confronto con le fonti della prassi mostra una realtà che non si discosta dal quadro offerto dalla normativa del tempo. La definizione dello stato ecclesiastico dunque è una delle cause di conflitto ricorrenti all'interno del foro ecclesiastico, in particolar modo per il proliferare di tutte quelle situazioni di confine che la vita sociale e religiosa trecentesca comportava.⁴⁶ Ad esempio, nel 1392 il vicario del vescovo aretino avvia un processo inquisitorio a carico di Nicola, priore del monastero di Santa Maria da Montefollonico, accusato di omicidio e di furto. Sin dalle prime *positiones* e a partire dai comportamenti, dalle azioni e dai tratti esteriori dell'abito del reo è messo in dubbio il suo status di *ecclesiastica persona*. Si accusa Nicola di aver abbandonato le vesti clericali e di aver accolto nel monastero persone *male et inhoneste vite, conversationis et fame*, quali mascazzoni e prostitute.⁴⁷ Allo stesso modo il giudice, per provare lo status di *persona ecclesiastica et religiosa* di Benço, sottopone i testi a molti quesiti sia sulla sua condotta sia sull'utilizzo dei *debita signa*.⁴⁸ Giovanni di Sozzo ricorda di aver visto il reo andare nelle taverne per comprare vino insieme al pievano del castello e Paolo di Nicola dichiara di aver scorto una conversazione tra l'uxoricida e alcuni laici in luoghi disonesti. Nessun dubbio sorge invece sull'abito indossato da Benço, poiché tutti descrivono il vestiario da lui indossato in qualità di frate ospedaliero: un cappello, una tunica e un mantello di colore *bigio* con il simbolo dell'ospedale.⁴⁹ La stessa strategia viene proposta da Ambrogio di Piero d'Arezzo per provare la sua condizione clericale presso il tribunale podestarile. Dichiara, infatti, di aver ricevuto la tonsura, di indossare gli abiti ecclesiastici e di vivere presso l'abbazia a Torri ormai da più di due anni. Ambrogio produce una lista di sette testimoni, i quali durante l'escussione attestano che l'imputato si veste come un frate, recita e canta i salmi, le letture e altre preghiere durante le celebrazioni e amministra i *divina officia* presso l'abbazia a Torri.⁵⁰ In que-

simile, ASSi, B, reg. 2, c. 199r; CG, reg. 201, cc. 113r-116v; SSi, reg. 25, c. 261r; reg. 26, c. 64r-v; reg. 38, cc. 19v-20r.

⁴⁶ Anche i formulari testimoniano l'ordinarietà dei conflitti di competenze tra i due fori. Ne è un esempio il formulario cosiddetto di Matteo di Valmontone, riferibile all'area padovana-vicentina dei primi del Trecento, G. MANTOVANI, *Il formulario vicentino-padovano di lettere vescovili (sec. XIV)*, Antenore, Padova 1988.

⁴⁷ Archivio vescovile di Arezzo, *Atti di curia*, reg. 13, c. 63r-v.

⁴⁸ Sull'omogeneità della prassi dei tribunali ecclesiastici e laici: A. P. SCHIOPPA, «Note sulla giustizia ecclesiastica a Milano alla fine del Duecento», in G. NICOLAJ, *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – sec. XI-XV)*, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, Roma 2004, pp. 295-307.

⁴⁹ ASSi, P, reg. 255, cc. 19r, 21r, 22v, 24v, 26v, 28r. Tale descrizione corrisponde perfettamente a quella riportata in una rubrica dello statuto ospedaliero del 1318 e in un'addizione del 1322, «Che li frati del detto Ospitale sieno tenuti portare onesta tonsura», in L. BANCHI, *Statuto dello Spedale*, cit., pp. 53, 123.

⁵⁰ Interessanti sono anche le vicende di Ciolo di Domenico medico da Percenna e Lando *de Pellacones*. Dopo essere stati banditi per stupro, dichiarano la loro condizione clericale con lo scopo di cassare il bando a loro carico, ASSi, P, reg. 2, cc. 166r, 426r-v; reg. 12, cc. 75r-77r.

ste vicende processuali l'obiettivo perseguito è sempre quello di usufruire del beneficio derivante dallo status di *ecclesiastica persona* e di far celebrare il processo presso il tribunale competente.⁵¹

Come ribadito più volte da Lorenzo Tanzini, la confusione tra la vita quotidiana degli ecclesiastici e dei laici è abituale all'interno delle fonti, in particolar modo nella documentazione episcopale, dove molto spazio è dedicato alla verifica dei titoli degli ecclesiastici.⁵² Risulta complesso verificare queste affermazioni di fronte ad una situazione documentaria come quella senese, poiché le attestazioni tradite all'interno dell'Archivio Arcivescovile di Siena sono scarse.⁵³ Nonostante ciò, la vicenda di Benço attesta la premura del podestà e della sua *familia*, di fronte a situazioni ambigue e incerte, a scongiurare lo spettro della scomunica e l'innescarsi di una lotta tra i due poteri. Il problema sostanziale nella vicenda di Benço riguarda la condizione di *ecclesiastica persona* dello stesso; di qui, la questione sulla natura della condizione semireligiosa di alcuni particolari frati ospedalieri. Fin dalla sua origine, l'Ospedale di Santa Maria si offriva al laicato della città e del contado con un'ampia sfumatura di livelli di coinvolgimento, differenti tra di loro per l'identità dei protagonisti, quali chierici e laici, uomini, donne oppure coppie di coniugi, e per la natura dei vincoli previsti, condizionando lo status giuridico e la posizione dell'individuo non solo nella comunità ecclesiale, ma anche all'interno della società. La composita comunità ospedaliera è formata da *fratres* e *sorores* non assoggettati alla professione di una regola, ma immessi alla conversione da un semplice atto di oblazione di *se et sua*, che li vincola all'obbedienza del rettore.⁵⁴ La struttura aperta non è sintetizzabile mediante la semplice distinzione tra i frati *intrinseci* ed *extrinseci*, ma occorre richiamare i differenti assetti del singolo oblato con l'esperienza assistenziale, ovvero tutte quelle relazioni particolari mediate da *chondizioni* e *patti* stipulati tra il governo ospedaliero e le donne o gli uomini, che chiedevano di essere accolti come *frati*, *suore*, *familiares*, *commessi*. Si tratta di accordi riservati, ovviamente noti alle parti contraenti, mentre sul piano pubblico la condizione di queste figure particolari si mostra mediante i normali segni dell'appartenenza, quali l'abito religioso, il portare il segno e soprattutto l'*honestas* della vita e delle frequentazioni. Benché nelle prime carte del processo si precisi che ad accoglierlo come oblato fosse stato Cione di Mino de' Montanini intorno al 1356,⁵⁵

⁵¹ Per contestualizzare al meglio le vicende processuali all'interno delle curie vescovili toscane: L. TANZINI, *Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento*, Viella, Roma 2020, pp. 132-142.

⁵² Ivi, pp. 143-155.

⁵³ G. CHIRONI, *La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina (secoli XIV-XVI)*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2005.

⁵⁴ Sulla genesi e le trasformazioni della formula costitutiva della condizione semireligiosa degli oblato: C. DE MIRAMON, *Les "donnés" au Moyen Âge. Une forme de vie religieuse laïque (v. 1180-v. 1500)*, Cerf, Parigi 1999, pp. 30-45.

⁵⁵ Dichiarazione confermata da Giovanni di Sozzo. Il teste ricorda di essere stato presente durante il consiglio di Montefollonico, quando dieci anni prima il nunzio comunale senese aveva comunicato all'assemblea l'eliminazione di Benço e dei suoi beni dalla lira del castello, perché oblato, ASSi, P, reg.

frate Palmerio nella lista da lui presentata cela la suddetta conversione e menziona un *instrumentum*, in cui si certifica che lo stesso *curator* aveva accolto l'imputato come oblato in un tempo non precisato. L'unica testimonianza certa della sua autodedizione risale a dieci anni prima dell'omicidio ed è reperibile all'interno del *Libro dell'operazione* dell'Ospedale.⁵⁶ Il registro censisce gli accordi stabiliti tra l'ospedale e una composta platea di offerenti e tra questi vi è anche quello dell'uxoricida e di sua moglie. Qui Benço è indicato come *chommeso* della sede ospedaliera di Montefollonico. A partire dagli anni Quaranta, il Santa Maria della Scala acquisisce alcuni beni fondiari e un attivo ospedale di Montefollonico che affida, almeno dal 1353, proprio alla coppia formata da Benço e Lagia. Dopo aver menzionato i loro doveri all'interno della struttura assistenziale, si riportano le proprietà donate e quelle concesse ai coniugi all'interno e all'esterno delle mura del castello, stabilendo che in caso di morte di uno dei due, «l'altro possa tornare a vivere sul suo de' frutti delle possessioni che ha commessi». Nel manoscritto, diversamente da altri oblati, l'inquisito non è menzionato come frate. Di qui, l'insorgere del dubbio circa la veridicità della sua condizione semireligiosa, dubbio nutrito dall'assenza dell'atto di dedizione, citato nella prima lista, e dalla premura di allestire un nuovo *instrumentum* durante le fasi processuali e di presentare i due privilegi papali concessi al Santa Maria e al suo capitolo. L'obiettivo di frate Palmerio sembra essere proprio quello di voler aggirare il problema inerente all'oblazione del reo e scampare alla pena capitale. A conferma del successo della difesa vi è una nota, apposta alla fine dell'accordo tra Benço e l'Ospedale e riportata nel *Libro dell'operazione*, in cui si legge che egli «morì a dì di 1372. Idio gli perdoni».⁵⁷

Il processo a carico di Benço del fu Nardo da Montefollonico per il brutale assassinio della moglie Lagia di Saladino si colloca in un contesto normativo e istituzionale in cui la commistione tra diritto comune, diritto canonico e prassi statutaria produce una pluralità di spazi giudiziari, nei quali le categorie di follia e status di *ecclesiastica persona* vengono utilizzate non solo come strumenti descrittivi, ma come dispositivi difensivi e negoziali. Facendo leva prima di tutto sulla non imputabilità del *furor*, la strategia difensiva adottata ha avuto come obiettivo primario lo spostamento del processo dal foro comunale a quello vescovile, dove l'imputato avrebbe beneficiato di un regime penale più mite, in particolare della sostituzione della pena di morte con la reclusione perpetua. L'intera vicenda mette in evidenza il problema giuridico della definizione e della prova della follia. Sebbene il diritto comune ammetta una riduzione o esclusione della pena nei confronti degli infermi mentali, la mancanza di criteri diagnostici univoci rende la prova dello stato di insania fortemente dipendente dalla *publica vox et fama* e dalle testimonianze del vicinato, con tutti i limiti derivanti

255, c. 10v.

⁵⁶ M. PELLEGRINI, «Accordi segreti e margini di non trasparenza tra Ospedale e Comune (Siena, primo Trecento)», in J. CHIFFOLEAU-E. HUBERT-R. MUCCIARELLI (eds.), *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre*, Viella, Roma 2018, pp. 337-369.

⁵⁷ ASSi, OSMS, reg. 62, c. 16r.

dalla loro ambivalenza e manipolabilità. Il caso evidenzia in maniera paradigmatica proprio questa zona grigia. L'imputato, inizialmente autore di una confessione piena e spontanea, ritratta le proprie dichiarazioni invocando un episodio circoscritto di squilibrio psichico, temporalmente coincidente con l'uxoricidio. La difesa, nel tentativo di amplificare la portata della sua infermità, mobilita una rete di testimoni per costruire un'immagine di devianza mentale continuata. La stessa ambiguità riguarda lo status religioso: l'assenza dell'*instrumentum* di oblazione e la discrepanza rilevate durante le escussioni sollevano dubbi sulla veridicità della condizione ecclesiastica dell'imputato. In questo senso, il processo si colloca nel vivo di quella problematica giurisdizionale inerente alla distinzione tra clero e laicato, che risulta spesso sfumata e oggetto di controversia interpretativa. Significativa è la risoluzione adottata dal podestà e dal giudice, che optano per il rinvio alla curia vescovile *ratione personae*. Il rinvio del procedimento al foro vescovile non si fonda su un accertamento sostanziale, ma risponde alla necessità di evitare un conflitto istituzionale e lo spettro della scomunica per la violazione del *privilegium fori*. Da ultimo, il confronto con altri casi di uxoricidio,⁵⁸ in cui la difesa fa leva sull'adulterio della vittima, consente di osservare un cambiamento nelle strategie difensive: dal ricorso all'onore violato si passa all'invocazione della follia come causa scriminante, più compatibile con un impianto giuridico fondato sull'imputabilità soggettiva e sulla volontarietà dell'azione. Tale evoluzione segnala un progressivo affinamento del discorso giuridico teso a valutare non solo l'evento criminoso in sé, ma la condizione mentale e la capacità morale dell'agente. La vicenda di Benço si offre come un caso utile ad interrogare la cultura giuridica trecentesca in merito alla responsabilità penale, all'ambiguità dello status e alla tensione costante tra norme, poteri e soggettività. Il processo dimostra quanto l'applicazione del diritto, lungi dall'essere un meccanismo rigido, sia piuttosto il risultato di un complesso equilibrio tra il formalismo normativo, la retorica processuale e la prassi.

⁵⁸ ASSi, B, reg. 732, cc. 346v-347r; 358v-359r; *Concistoro*, reg. 2140, c. 127r-v.

